

BOLLETTINO UFFICIALE

DEGL' AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno II Mogadiscio, 20 Settembre 1951 Supplemento N. 2 al N. 9

S O M M A R I O

1951

ORDINANZE:

ORDINANZA N. 16 rep. del 7 settembre 1951: Disposizioni relative al trattamento economico del personale insegnante assunto sul posto per incarichi o supplenze 410

1951

DECRETI:

DECRETO N. 100 del 7 settembre 1951: Misura delle retribuzioni da corrispondersi al personale insegnante che riceva sul posto, incarichi o supplenze nelle scuole medie o elementari 411

Ordinanza n. 16 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 in data 12 aprile 1950, in virtù della quale debbono considerarsi in vigore, in quanto applicabili, le norme contenute nell'Ordinamento Scolastico per le Colonie approvato con r. d. l. del 24 luglio 1936, n. 1737;

RITENUTA l'opportunità che per il trattamento economico del personale insegnante assunto sul posto per incarichi o supplenze non debbano applicarsi le norme dell'Ordinamento Scolastico citato;

Sentito il parere del Consiglio Consultivo, ai sensi dell'art. 5 della Dichiarazione annessa all'Accordo di Tutela, data l'urgenza con cui deve essere emanato il provvedimento e la conseguente impossibilità di consultare il Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 28, 44 e 45 - I e II capoverso dell'Ordinamento Scolastico citato nelle premesse non sono applicabili nei riguardi del personale insegnante che riceva sul posto incarichi o supplenze nelle scuole elementari o medie.

Art. 2.

Il trattamento economico del personale specificato all'articolo precedente e le modalità relative saranno stabiliti con decreto dell'Amministratore.

Art. 3.

La presente Ordinanza entra in vigore all'atto della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. e ha effetto con decorrenza 1° luglio 1951.

Mogadiscio, li 7 settembre 1951.

Decreto n. 100 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTA la propria Ordinanza n. 16 in data 7 settembre 1951 con cui vengono stabilite le norme per il trattamento del personale insegnante che riceve sul posto incarichi o supplenze nelle scuole elementari o medie;

RITENUTO che occorre fissare il trattamento economico del personale di cui sopra chiamato a prestare servizio durante l'anno 1950-51;

VISTA la propria Ordinanza n. 62 in data 15 settembre 1950 che disciplina l'inquadramento del personale dell'A.F.I.S. assunto a contratto locale;

DECRETA:

Art. 1.

Il personale insegnante di qualsiasi categoria che riceva sul posto incarichi o supplenze presso le scuole della Somalia verrà retribuito in base alla tabella (All. I) che fa parte integrante dell'Ordinanza n. 62 del 15 settembre 1950 con le modalità che seguono.

Art. 2.

Ai supplenti nelle cattedre delle scuole medie di ogni ordine e grado, che raggiungano le ore di insegnamento settimanale previste per le rispettive cattedre spetterà lo stipendio di cui alla Cat. A - Grado III iniziale della citata tabella.

Se non raggiungeranno le ore di insegnamento di cui sopra la retribuzione sarà di un diciottesimo per ogni ora di insegnamento settimanale.

Quest'ultima retribuzione sarà altresì quella spettante agli incaricati di insegnamenti che non costituiscono cattedra.

Art. 3.

Agli insegnanti elementari che ricevano supplenze o incarichi spetterà lo stipendio di cui alla Cat. B - Gr. III iniziale della tabella

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore all'atto della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. e ha effetto con decorrenza 1° luglio 1951.

Mogadiscio, li 7 settembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari
